

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE

- con delibera di Giunta Comunale n.116 del 17 Aprile 2023, si autorizzava la resistenza nel giudizio innanzi alla Corte di Cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 169/2023;
- la vicenda giudiziaria nasce allorquando alcuni dipendenti del settore finanziario:

***** agiscono per il riconoscimento del corrispettivo previsto nell'allegato A, del contratto di appalto sottoscritto dal Comune di San Giorgio a Cremano con la Geset Italia SpA;
- con la determinazione dirigenziale n. 41 del 2/5/2023 in ottemperanza della suddetta deliberazione giuntale, per ragioni di opportunità e continuità, la difesa dell'Ente è stata affidata all' Avvocato Longhi Sergio;
- tra l'Ente e il predetto professionista veniva sottoscritta apposita convenzione disciplinante l'incarico professionale, per un compenso pattuito di comune accordo pari ad € 2600 oltre oneri di legge (impegno contabile 1001/2023 capitolo 124) che venivano liquidati all'esito del giudizio con la D.D.1139/2025;
- Il giudizio si concludeva con l'Ordinanza della Corte di Cassazione [n. Rg 8496/23- numero raccolta generale 10373/2025], che nell'accogliere le difese dell'Ente condannava i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate, in € 5000,00 oltre oneri di legge ed €200,00 per esborsi;
- Il difensore dell'Ente in forza del mandato ricevuto avviava l'iter per il recupero delle somme previste dalla Suprema Corte nei confronti dei dipendenti in servizio e di quelli posti in quiescenza, concedendo, su autorizzazione dell'Ente, (prot. n. 51273/25) una dilazione in 10 rate.

PRESO ATTO che

- l'importo statuito dalla Suprema Corte per spese di giudizio è stato completamente riscosso, come si evince dalle reversali trasmesse mensilmente dal Servizio Paghe e che si allegano al presente atto;
- l'art. 4 ultimo capoverso del disciplinare di incarico sottoscritto prevede "*Il Comune non potrà richiedere ulteriori prestazioni oltre quelle pattuite col presente atto convenzionale. In caso di vittoria di spese la differenza tra l'importo pagato e quello riconosciuto in sentenza al Comune, se e quando effettivamente corrisposte o recuperate dalla controparte, spetterà al professionista*";
- l'Avv. Sergio Longhi ha presentato la fattura elettronica, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 42564 del 10/8/2026 per l'importo di € 2400,00 oltre oneri, quale ulteriore importo per compensi alla luce della predetta ordinanza.

DATO ATTO che

- che risulta conforme alla giurisprudenza della Suprema Corte provvedere alla liquidazione della differenza in favore dell'avvocato incaricato, laddove la Corte " in materia di patrocinio a spese dello Stato è orientata sul principio del divieto di arricchimento

senza causa – principio generale e residuale dell'ordinamento – che impedisce che la parte vittoriosa lucrì ingiustamente sulla condanna alle spese legali della parte soccombente percependo somme che il Giudice voleva destinare al difensore vittorioso". A questo proposito, si veda *ex multis* l'ord. Cass., Sez. VI, 19 settembre 2017, n. 21611: "A tal fine deve richiamarsi, come appunto ricordato dal ricorrente, quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n. 270/2012, laddove al fine di escludere i dubbi di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 130 sollevati dalle ordinanze di remissione, ha escluso che, ove sia pronunciata condanna alle spese di giudizio a carico della controparte del soggetto ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, vi sia una iniusta locupletatio dell'Erario, atteso che, anche recentemente, la giurisprudenza di legittimità aveva puntualizzato che la somma che, ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 133, va rifiuta in favore dello Stato deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore del soggetto non abiente (Corte di cassazione, Sez. 6 penale, 8 novembre 2011, n. 46537). A tal riguardo deve altresì evidenziarsi che anche la giurisprudenza delle sezioni civili di questa Corte ha aderito a tale opinione, essendosi affermato che, qualora nell'ambito di un giudizio civile risulti vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133, e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abiente, ai sensi degli artt. 82 e 103 del medesimo decreto, al fine di evitare che l'eventuale divario possa costituire occasione di ingiusto profitto dello Stato a discapito del soccombente ovvero, al contrario, di danno erariale (Cass. n. 18167/2016)".

CONSIDERATO che

- essendo stata integralmente recuperata e incassata la somma di € 7589.60, omnia, risulta possibile procedere alla liquidazione delle maggiori competenze spettanti al professionista, nei limiti dell'importo stabilito dall'Ordinanza di Cassazione ;
- il pagamento del compenso avviene senza oneri a carico del bilancio dell'ente;
- l'affidamento dell'incarico legale risulta pertanto a costo zero e a invarianza finanziaria per la stazione appaltante perché ogni esborso trova capienza nelle somme riscosse dalla controparte soccombente:

RITENUTO, pertanto, di dover:

- dare atto dell'avvenuto integrale incasso delle somme prevista nell'Ordinanza quali spese di giudizio;
- liquidare in favore dell'Avv. Longhi l'importo risultante dalla fattura n.42564 del 10/8/2026 quali competenze per spese di giudizio statuite nella ordinanza in parola:

PROPONE

1. Di Approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di dare atto che la presente liquidazione è effettuata a seguito dell'avvenuto integrale recupero e incasso, da parte dell'Ente, della somma di € 5.000,00. oltre oneri, riconosciuta a titolo di spese di giudizio dalla Corte di Cassazione in favore dell'Ente, come risulta dalla documentazione contabile agli atti.
3. di dare atto che dell'incarico legale risulta pertanto a costo zero e a invarianza finanziaria per la stazione appaltante perché ogni esborso trova capienza nelle somme riscosse dalla controparte soccombente

4. Di liquidare in favore dell'Avv. Sergio Longhi con studio in Napoli l'importo di € 2400,00 oltre oneri come da fattura elettronica allegata, quale competenze professionali riconosciute nella predetta ordinanza ;
5. Di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore dell'Avv. Sergio Longhi, secondo le modalità indicate nella fattura elettronica e nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei pagamenti.
6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Ente, secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Si da atto che, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, o di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la sottoscritta dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 06/11/2012 n. 190 e s.m.i. che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali.

Il RdP

Dott.ssa Elisabetta Diafano

IL DIRIGENTE

LETTA la suesposta relazione istruttoria e ritenuto di doverla approvare;

RICHIAMATO l'art. 4 ultimo capoverso del disciplinare di incarico sottoscritto con il professionista in parola ;

VISTE le reversali di incasso trasmesse dall' Ufficio Paghe che attestano il recupero delle somme quali spese legali statuite a favore dell'Ente, dall'ordinanza di Cassazione ;

DATO ATTO che con la sottoscrizione in calce del presente atto si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 del D.Lgs 18 agosto 2000 n°267;

RICHIAMATO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione relativo al triennio 2026/2028, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.44/26;

D E T E R M I N A

1. Di Approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di dare atto che la presente liquidazione è effettuata a seguito dell'avvenuto integrale recupero e incasso, da parte dell'Ente, della somma di € 5.000,00. oltre oneri, riconosciuta a titolo di spese di giudizio dalla Corte di Cassazione in favore dell'Ente, come risulta dalla documentazione contabile agli atti.
3. di dare atto che dell'incarico legale risulta pertanto a costo zero e a invarianza finanziaria per la stazione appaltante perché ogni esborso trova capienza nelle somme riscosse dalla controparte soccombente
4. Di **liquidare**, in favore dell'Avv. Sergio Longhi con studio in Napoli l'importo di € 2400,00 oltre oneri come da fattura elettronica allegata, quale competenze professionali riconosciute nella predetta ordinanza ;
5. Di autorizzare il Servizio Finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento in favore dell'Avv. Sergio Longhi, secondo le modalità indicate nella fattura elettronica e nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei pagamenti.
6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Ente, secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Si da atto che, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, o di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 06/11/2012 n. 190 e s.m.i. che non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali.

Il Dirigente
Dott. Alfonso Raho